N. 21-1/2024 R.G.

TRIBUNALE DI VERBANIA

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- ART. 68 D.L.vo 12 luglio 2019 n. 14 –

Il Giudice, dott.ssa Antonietta Sacco,

nel procedimento unitario iscritto al n. 21-1/2024 RG

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 5.6.2024 tramite l'OCC DI Verbania nella persona del gestore della crisi dott. Jean Smerghetto, e proposta nell'interesse dei coniugi **De Falco Leonardo**, nato a Torre Annunziata (NA) il 15.10.1964, codice fiscale FLLRD64R15L245I, e **Ricciardelli Lisa**, nata a Verbania (VB) il 22/11/1978, codice fiscale RCCLSI78S62L746L, coniugati in regime di separazione dei beni ed entrambi residenti a Omegna (VB), Via G. Mazzini n. 97, assistiti dall'avv. Rosarita Mazzoni,

ritenuta la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario del Tribunale di Verbania del luogo di residenza comune degli istanti;

dato atto del deposito della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67 CCII;

rilevato che ai ricorrenti deve riconoscersi la qualità di consumatori e che i debiti oggetto del piano devono ritenersi esclusivamente di origine consumeristica in quanto i ricorrenti non risultano avere mai svolto attività di impresa ed entrambi sono occupati come dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

rilevato, sulla scorta del parere dell'OCC e della documentazione allegata alla proposta, che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento;

considerato che, allo stato, non è stata evidenziata la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII, e, in particolare, che l'OCC ha, sotto il profilo della meritevolezza, escluso che la situazione di indebitamento sia stata causata da colpa grave, malafede o frode, dovendosi invece riportare alle cause impreviste ed imprevedibili dedotte nel ricorso introduttivo, e, quindi, nella sostanza, alla perdita del lavoro di entrambi i coniugi nel 2009 e nel 2012;

rilevato che l'esposizione debitoria dei ricorrenti è indicata in complessivi € 62.764,63 (di cui, euro 28.803,98 riferibili al De Falco ed euro 31.769,81 riferibili alla Ricciardelli), nello specifico così composta:

Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda

- **Esposizione di DE FALCO LEONARDO**:

N.	**CREDITORE**	**PRIVILEGIO IPOTECARIO**	**PRIVILEGIO**	**CHIROGRAFO**
1	Agenzia Entrate Riscossione Campania	-	-	658,64
2	Agenzia Entrate Riscossione Verbania	-	526,04	1.774,08
3	Comune di Omegna	-	618,80	5,18
Totale	-		**1.144,84**	**2.437,90**

- **Esposizione di RICCIARDELLI LISA:**

suddivise tra le rispettive cause di prelazione. N.	**CREDITORE**	**PRIVILEGIO IPOTECARIO**	**PRIVILEGIO**	**CHIROGRAFO**
1	Agenzia Entrate Riscossione	-	1.046,00	68,63
2	UNIPOLSAI spa	-	-	2.886,11
3	CGIL	-	-	2.448,99
Totale	-		**1.046,00**	**5.403,73**

- **Esposizione comune:**

Condominio Mazzini	-		-	10.898,30
IFIS NPL Spa		41.833,86 (degradato)		
Totale	**-**		-	**52.732,16**

In merito alle passività per le quali entrambi i coniugi risultano obbligati in solido, occorre precisare che la proposta di ristrutturazione non comprende il debito contratto con la **Unicredit Spa (ora Altea SPV Srl)** nel 2005 per l'acquisto dell'abitazione coniugale. Il mutuo ipotecario alla data del deposito del ricorso mostra un debito residuo pari a circa 74.000 euro e non risulta avere scaduti, come attestato dall'OCC.I ricorrenti nella proposta esprimono la volontà di proseguire con il rimborso del debito alle scadenze contrattuali, imputando l'esborso per il pagamento delle rate alle spese mensili necessarie per il mantenimento della famiglia di cui si rimanda in apposito paragrafo per il dettaglio.

Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda

Quanto al debito di **IFIS NPL S.p.A**: esso si riferisce al contratto di finanziamento stipulato con la società Agos Spa nel 2007 dal sig. De Falco e la sig.ra Ricciardelli quale soggetto coobbligato. La società IFIS Npl Servicing, cessionaria del credito vantato dalla Agos, vanta un credito ipotecario di secondo grado pari ad euro 39.214,71 in forza di ipoteca giudiziale iscritta in data 02.08.2019 derivante da decreto ingiuntivo. Il piano proposto dai ricorrenti non prevede la vendita degli immobili su cui grava detta ipoteca, pertanto, il creditore è stato degradato a chirografario.
La stessa IFIS, in seguito, con la procedura esecutiva N.R.G. 142/2019, pignorava il 1/5 dello stipendio della sig.ra Ricciardelli sul contratto di lavoro stipulato dalla debitrice con la Tecno Servizi ancora in essere.

- Le spese prededucibili di procedura, al netto degli acconti già versati, sono indicate in € 3.682,00 quale compenso dell'OCC e in € 1.256,15 (in prededuzione) oltre a € 652,05 in privilegio per l'advisor Avv. Mazzoni, alle quali vanno aggiunte le spese per la pec, per la gestione del conto corrente, per l'imposta di registro sulla sentenza di omologa e per il fondo spese, pari a complessivi euro 2.000;

considerato che la proposta formulata dai debitori **non prevede la liquidazione dei beni mobili registrati,** rappresentati da due motocicli e un'autovettura in proprietà di De Falco per il valore complessivo di circa 600,00 (espresso dalle quotazioni desumibili dai siti internet specializzati) e un'autovettura di proprietà di Ricciardelli, per un presumibile valore di realizzo di circa euro 350,00, né la corresponsione del saldo attivo presente sulle carte di debito intestate ai due ricorrenti, saldo equivalente alla data del 28.2.2024 in euro 1.850,00 per Defalco e in euro 1.475 per Ricciardelli;

ritenuto che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non è posta l'alternativa, propria delle procedure concordatarie, fra procedura di continuità e liquidatoria, con la conseguenza che l'esclusione di taluni beni dalla liquidazione è da ritenersi sempre possibile in quanto consentita dal generale principio di libertà dei contenuti della proposta sancito dall'art. 67 co. 1 CCII (*cfr. in questo senso, da ultimo, Trib. Avellino, 11 aprile 2024, Est. Russolillo*);

osservato inoltre che la proposta prevede altresì **l'apporto di finanza esterna** da parte del figlio della coppia debitrice, De Falco Michael, il quale, oltre a provvedere al proprio mantenimento sebbene ancora viva con i genitori, provvederà a versare la somma mensile di euro 450,00 per 24 mesi;

considerato poi che la proposta dei ricorrenti prevede, oltre al versamento da parte del figlio Michael per due annualità della somma di euro 450,00 mensili, versamenti mensili per cinque anni da parte dei coniugi per € 700 (tenuto conto delle spese destinate al mantenimento del nucleo familiare, composto da due adulti e due minori), fino alla concorrenza dell'importo complessivo, destinato ai creditori, di euro 53.800,00, e prevendendo l'esclusione dalla ristrutturazione del residuo debito verso Altea SPV, ammontante ad euro 74.000 circa, per il quale i debitori continueranno a pagare le rate mensili del mutuo, come previsto dal piano di ammortamento, utilizzando finanza propria e senza intaccare la quota mensile destinata alla procedura, con il seguente piano di pagamenti:

Pagamento del 100% dei crediti prededucibili entro 7 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;

- Pagamento del 100% dei crediti privilegiati entro 9 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;

- Pagamento del 73% dei crediti chirografari entro 60 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;

- nonché il pagamento del mutuo ipotecario di cui sopra alle scadenze contrattuali;

rilevato, quanto al rispetto della previsione di cui all'art. 67, co. 4, CCII (secondo cui "*è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione*

Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda

preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC") che, anche sulla base della stima già effettuata dal CTU Geom. Mecurio nell'ambito della esecuzione individuale già in essere – n. 81/2019 RGE -, l'OCC ha attestato un valore di mercato dell'immobile pari a € 173.699, ma con un presumibile realizzo pari a circa il 50% del predetto valore e ciò alla luce degli esperimenti di vendita già effettuati nell'ambito dell'esecuzione immobiliare attualmente pendente, che da ultimo ha stabilito un prezzo base d'asta di euro 82.000 e offerte efficaci da euro 61.500: considerata dunque la stima (ottimistica) di poter realizzare un attivo di circa 86.000 euro nell'ambito della vendita coattiva del bene, nell'alternativo scenario della liquidazione controllata, che vedrebbe meno la finanza esterna apportata dal figlio Michael e l'abbandono dei beni mobili registrati per l'antieconomicità della loro vendita, senza considerare la necessità dei ricorrenti di dover provvedere all'esborso di un affitto e la maggiore incidenza delle spese di procedura (per il maggior compenso determinato per l'OCC), la proposta di pagamento dell'importo di complessivi € 53.800,00 appare superiore a quanto il creditore ipotecario Ifis e i creditori chirografari potrebbero ottenere dalla liquidazione dei beni dei ricorrenti. Nello specifico, nello scenario liquidatorio, l'OCC ha attestato che i creditori chirografari verrebbero soddisfatti nella sola misura del 5% invece del 73% previsto dal piano di ristrutturazione e che, in particolare, la IFIS npl, tra la quota di credito ipotecario (Ipoteca di II grado) e la parte chirografaria, sarebbe soddisfatta nella misura complessiva del 34% rispetto al 73% del piano di ristrutturazione;

ritenuto dunque che l'OCC ha attestato la fattibilità economica del piano;

vista inoltre l'istanza dei debitori volta a sospendere le procedure esecutive in essere che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, e nello specifico l'esecuzione immobiliare di cui al n. 81/2019 RGE pendente avanti al Tribunale di Verbania, nonché la sospensione/revoca dei fermi amministrativi gravanti sui veicoli dei debitori, nonché l'istanza volta alla revoca del pignoramento del quinto dello stipendio di Ricciardelli Lisa disposto in favore di Ifis NPL SPA;

ritenuto che occorre quindi dar corso alla procedura con gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII

P.Q.M.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale a cura della Cancelleria.

Dispone che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta e il medesimo decreto a tutti i creditori;

Dispone che i creditori ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in Cancelleria

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC

Dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata instaurati nelle more della procedura e che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano proposto (nello specifico, la esecuzione immobiliare pendente avanti al Tribunale di Verbania n. 81/2019 RGE), nonché il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei debitori, autorizzando così la sospensione del fermo amministrativo gravante sul veicolo Fiat Panda VB009076 e sul veicolo Honda Jazz DD097VK;

dispone altresì, quale misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, la sospensione della cessione del quinto dello stipendio Di Lisa Ricciardelli disposta in favore di Ifis npl spa dal Tribunale di Verbania all'esito della procedura di esecuzione presso terzi n. 42/2019;

Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda

dispone il divieto dei debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Tribunale;

dispone che entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca a questo Giudice proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi ai proponenti, all'OCC.

Verbania, 7.6.2024

Il Giudice

Antonietta Sacco

Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda